



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 7/2021 Reg. Liq. Patr., introdotto da

Giuseppe PIAZ (C.F.PZIGPP68P30L483G), con l'avvocata Enrica Spangaro;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 21/4/2021;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per circa € 378.190, è sottoposto a pignoramento del quinto dello stipendio, è proprietario di quote di beni immobili (stavolo e terreni) per un valore complessivo stimato di € 18.853,43, di un'autovettura del valore di € 1.000 e di un'altra autovettura, in comproprietà con la madre e da quest'ultima utilizzata, del valore di € 250, oltre a godere di un reddito da lavoro dipendente che gli ha assicurato – nel corso del 2020 – un reddito mensile medio di € 1.316,50; risorse evidentemente insufficienti, nell'immediato, a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo più dal 2010 la qualità di imprenditore commerciale;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 60 integrato dalle indicazioni contenute nel ricorso);

- le certificazioni uniche degli ultimi tre anni (docc. 16, 17 e 18);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 4);

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 27);

- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (nel corpo del ricorso e doc. n° 61);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Ricciotti Ricci, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal professionista designato dal tribunale, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14-ter, comma 6, legge n° 3 del 2012) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e, quindi, anche il reddito da lavoro, nella misura in cui esso è necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, misura che deve essere fissata dal giudice in questo provvedimento;

considerato che il ricorrente convive con la moglie e con un figlio studente di vent'anni, dichiara che le spese mensili necessarie al mantenimento ammontano a € 2.104,17 – somma ritenuta congrua dall'O.C.C., dott. Ricci, a seguito di un confronto con le statistiche ISTAT relative alle esigenze finanziarie medie mensili delle famiglie per l'anno 2019 – e documenta che la moglie guadagna, a sua volta, circa € 1.000 (al netto del pignoramento di 1/10 dello stipendio da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, peraltro attualmente sospeso dalla normativa emergenziale di contrasto alle conseguenze della pandemia da Covid-19);

ritenuto, quanto ai rapporti con la procedure esecutive esperite dai singoli creditori, che le stesse non possono proseguire, anche se la quota parte del reddito da lavoro dipendente è già stata assegnata a uno dei creditori procedenti, perché i crediti futuri da lavoro non possono essere acquisiti al creditore se non al momento in cui sorgono e perché

l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento;

ritenuto che il medesimo effetto deve essere riconosciuto, per lo stesso motivo, all'avvio della procedura con riguardo alla cessione del quinto dello stipendio;

ritenuto che, al netto dell'apporto economico della moglie, la quota del reddito necessaria al debitore per il proprio mantenimento e per contribuire a quello della sua famiglia deve essere limitata a € 1.100, per tredici mensilità, destinandosi l'eccedenza alla soddisfazione dei creditori;

considerato, peraltro, che il ricorrente ha documentato la necessità di affrontare una spesa straordinaria e necessaria per cure odontoiatriche per il figlio, con un aggravio di spesa, per la famiglia, di € 187,50 mensili per 24 mensilità, aggravio da porre a carico del padre nella misura di € 100;

ritenuto, pertanto, che la quota del reddito da lavoro del ricorrente da riservare al mantenimento suo e della famiglia deve essere fissata in € 1.200 per le prossime 24 mensilità di retribuzione (compresa le tredicesime) e in € 1.100 per il periodo successivo (detti limiti potranno essere rivisti in futuro, su specifica istanza o su segnalazione del liquidatore che documentino un significativo mutamento delle circostanze);

considerato, altresì, che devono essere esclusi dalla liquidazione i beni mobili che rientrano nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.;

ritenuto che nulla osta al mantenimento dell'uso, da parte del ricorrente e della madre, delle due autovetture per gli spostamenti richiesti dalle esigenze lavorative e familiari, in considerazione della vetustà degli autoveicoli e del loro conseguente modestissimo valore commerciale;

precisato, in particolare, che l'automobile utilizzata dalla madre del ricorrente – di cui quest'ultimo è solo comproprietario al 50% (valore della quota € 125) – viene con questo provvedimento esclusa dalla liquidazione, per mancanza di valore utile per i creditori, mentre l'automobile del ricorrente (valore € 1.000) deve intendersi compresa nella procedura – e quindi protetta da eventuali azioni esecutive o cautelari dei singoli creditori – ma non destinata alla liquidazione, in quanto maggiormente utile per la soddisfazione dei creditori concorsuali se utilizzata dal debitore per poter produrre il reddito che viene a loro destinato per l'eccedenza rispetto al fabbisogno essenziale;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Giuseppe PIAZ** (C.F. PZIGPP68P30L483G);

nomina liquidatore il dott. Andrea CARLINI, con studio in Udine, via San Rocco n° 111 (C.F. CRLNDR80E25L483L);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura *Fiat Bravo* targata DR112AS, di cui autorizza l'utilizzazione da parte del debitore;

raccomanda al liquidatore la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati – a cura del liquidatore – per esteso sul sito internet *www.fallimentiudine.com* e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi al liquidatore per maggiori approfondimenti) sul quotidiano *Messaggero Veneto*, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al datore di lavoro "Automotive Lighting S.p.A.", per l'erogazione a sé del reddito da lavoro del ricorrente al netto dell'importo escluso dall'attivo liquidabile (ovverosia € 1.200 per le prossime 24 mensilità ed € 1.100 per le mensilità successive), con l'avviso che non dovranno invece essere più effettuate le attuali trattenute per cessione del quinto e pignoramento "*Unicredit*" o di qualsiasi altro creditore;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

precisa che dal 21/4/2021 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 3/5/2021.

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani